



CITTÀ DI COPERTINO

Provincia di Lecce

Tel. 0832/938311 – Fax 0832/933522 C.F. 80008830756 – P.I. 0225592759
73043 – COPERTINO (LE) via Malta, 10
e-mail comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

Servizio di manutenzione impianto di illuminazione viali e servizi - ricambio e nuovi allacci lampade votive, nel cimitero comunale - CIG: XD00F13842

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e ricambio lampade degli impianti di illuminazione in esercizio nell'ambito del Cimitero comunale del Comune di Copertino (LE), compresi quelli che - durante la validità del contratto - saranno successivamente realizzati, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, garantendo la continuità del servizio mediante l'adozione di particolari misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Per manutenzione deve intendersi l'impiego di personale, mezzi d'opera e materiali occorrenti per l'esercizio continuativo del servizio, per la durata dell'appalto, nonché per la esecuzione degli interventi straordinari previsti per la messa in sicurezza degli impianti in essere.

Art. 2) DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI IN ESERCIZIO

Gli impianti in esercizio, sui quali dovrà essere effettuato il servizio di manutenzione, sono rappresentati da circa n. 5.600 punti luminosi, con lampade ad incandescenza (da 1,5 w da 24 V.). Il servizio prevede la fornitura e messa in opera di porta-lampade, cavetto per allaccio e quanto altro necessario per i nuovi allacci, alimentati dal complesso di linee elettriche e sostegni che presuppone un'accurata gestione.

Gli impianti sono costituiti da :

- quadri di misura e comando, apparecchiature comprese;
- linee elettriche di distribuzione, sia interrate che aeree e/o parete;
- linee elettriche di alimentazione alle lampade;

L' esatta consistenza del parco lampade in esercizio risulterà dal verbale che sarà redatto in contraddittorio tra il Comune e l'Impresa aggiudicataria, precedentemente alla stipula del contratto di appalto.

Art. 3) MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Le prestazioni oggetto dell'appalto comprendono:

- 1) verifica periodica, con frequenza trimestrale, della funzionalità dei quadri di comando, degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione, compreso la regolazione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti, escluso gli oneri per la eventuale sostituzione di componenti in avaria (presentazione di preventivo e successivo incarico).
- 2) verifica periodica, con frequenza annuale, dell'efficienza degli impianti di terra, con gli eventuali interventi di rimessa in ripristino delle componenti deteriorate;
- 3) manutenzione apparecchiature elettroniche di accensione e spegnimento degli impianti,
- 4) provvista e ricambio delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori, su segnalazione del Comune (Ufficio- Servizi Cimiteriali ed operatori cimiteriali) oppure rilevate direttamente

dall'impresa durante le operazioni di manutenzione che sono da eseguirsi con interventi a data fissa, ogni 7 (sette) giorni;

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere per particolari esigenze e/o urgenze per ogni mese un numero di 5 ricambi lampade da effettuarsi entro il termine massimo di 48 ore e che qualora non eseguiti comporteranno l'applicazione di una penale di €. 50,00 per ogni richiesta.

Tali interventi di manutenzione comportano la disponibilità del personale e mezzi d'opera di seguito indicati (l'elencazione è relativa alla consistenza minima richiesta) i cui oneri sono a carico della ditta esecutrice:

- Mano d'opera con personale qualificato a norma di legge;
- Mezzi d'opera in carico alla ditta appaltatrice;
- Apparecchiature elettroniche di controllo e di verifica della funzionalità dell'impianto;
- Conferimento in discariche autorizzate per inerti di materiale vario e dismesso durante il corso dell'appalto, da dimostrare, in caso di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale, con idonea documentazione;
- Materiale di consumo e d'uso per l'esercizio dell'impianto quale:

³⁵/₁₇ lampade, da sostituire con le modalità sopra descritte;

³⁵/₁₇ morsettiere, cassette di derivazione a parete o in pozzetti interrati, conduttori delle sezioni in esercizio;

³⁵/₁₇ componenti elettriche e/o elettronici quadro elettrico di distribuzione e comando;

³⁵/₁₇ ogni dispositivo e/o attrezzatura necessaria ad operare in conformità al D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 4) IMPORTO A BASE D'ASTA

Manutenzione impianti di illuminazione viali e servizi € 15.300,00 di cui € 10.500,00 per interventi di manutenzione impianti elettrici dei viali e servizi – sostituzione lampade votive e nuovi allacci soggetto a ribasso - € 4.500,00 per costo stimato della manodopera non soggetto a ribasso, ed € 300,00 per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso.

- 1) Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per l'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi e doveri assunti con il presente capitolato, il Comune concedente corrisponderà alla ditta manuttrice l'importo annuo che risulterà dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
- 2) Il predetto importo s'intende remunerativo di tutti gli oneri e obblighi assunti contrattualmente relativamente all'esecuzione dei servizi indicati all' art. 33 del presente capitolato. Esso comprende tutte le spese dirette ed indirette per il personale inclusi i contributi e gli accantonamenti.
- 3) l'importo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento ed interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili i consumi e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura che la legge impone a carico della ditta appaltatrice.

Art.5) DURATA DELL'APPALTO - PENALI

- 1) L'appalto avrà la durata di anni due, decorrenti dalla data di consegna degli impianti risultante da apposito verbale di consegna e di consistenza redatto dalle parti.
- 2) L'Amministrazione, esaurita la procedura concorsuale, approvati i relativi atti, notifica alla ditta interessata l'avvenuta aggiudicazione e fissa la data della stipula del relativo contratto.
- 3) L'inizio del servizio dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna che potrà essere redatto nelle more della stipula del contratto. La ditta manuttrice, pertanto, dovrà munire e predisporre, entro il termine predetto, quanto necessario per l'effettivo inizio del servizio.
- 4) Eventuale proroga potrà essere accordata dall'Amministrazione nel caso in cui il concessionario dimostri di aver provveduto con diligenza a quanto di sua competenza e che il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore e comunque per ragioni non a lui imputabili.
- 5) Qualora entro i termini fissati, l'aggiudicatario non addivenga per qualsiasi motivo alla stipula del contratto o non dia regolare inizio al servizio, le somme depositate a titolo cauzionale saranno incamerate dal Comune, il quale senza ricorrere ad alcun atto di messa in mora resta immediatamente libero di procedere ad una nuova aggiudicazione a tutto danno, rischio e spese della ditta inadempiente. Il Comune potrà avvalersi nel caso della facoltà di aggiudicare il servizio al secondo in graduatoria oppure di procedere ad un nuovo esperimento di asta pubblica .
- 6) Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta preavviso, diffida o costituzione in mora. **L'amministrazione appaltante potrà avvalersi di quanto disposto dall'art.57, comma 5, lett.b).**
- 7) La ditta assuntrice del servizio, ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n.55, dovrà produrre all'Ente appaltante, prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 gg. dalla data di inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, nonché il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

8) La stessa impresa dovrà nominare un direttore tecnico quale responsabile del rispetto del citato piano di sicurezza e trasmettere, con cadenza quadrimestrale, copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

9) Il Comune a mezzo dei propri competenti uffici ed agenti, eserciterà il controllo sulla osservanza dei patti tutti del presente capitolato e sul regolare espletamento del servizio.

10) Personale dell'Ufficio Tecnico farà risultare da appositi rapporti ciascuna infrazione, notificandone copia all'appaltatore ed al Dirigente dell'U.T.C.

11) Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Dirigente l'U.T.C. avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, in danno dell'impresa, i lavori necessari per regolare l'andamento del servizio, qualora l'impresa, appositamente diffidata, non ottemperi nel termine assegnato.

12) Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati all'impresa nelle forme amministrative consuete ed essa dovrà essere sentita in contraddittorio con gli uffici del Comune che hanno effettuato i rilievi del caso. Contro i provvedimenti di cui sopra l'impresa potrà ricorrere con esposto circostanziato al Sindaco.

13) Il termine da assegnare all'appaltatore, a norma dell'undicesimo comma del presente articolo, sarà stabilito dall'Amministrazione comunale tenuto conto dei lavori da eseguire.

14) In caso di infrazione di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattiva esecuzione del servizio, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, è fissata una penale da € 50,00 a € 100,00 secondo la gravità, oltre alle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, previa contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio.

15) In caso di ritardo oltre ai termini fissati per la esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.4 del presente capitolato, verrà applicata una penale di € .50,00 per ogni giorno di ritardo.

16) Per le più gravi infrazioni quali:

- mancato intervento di ricambio lampade oltre il quinto giorno dalla segnalazione del Comune;

- mancato intervento di ripristino del servizio a seguito di black - out o altra causa di lieve guasto dell'impianto entro i termini stabiliti dall'art.3;

verrà applicata una penale da € 150,00 a € 500,00.

17) La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e le penali qualora non siano prontamente pagate dalla ditta appaltatrice, saranno applicate mediante recupero dalla polizza fideiussoria di cui alla cauzione definitiva.

Art.6) PAGAMENTO

1) Il pagamento delle somme dovute di cui all'art. 4 sarà effettuato mediante versamento di due rate semestrali di pari importo, posticipate, entro 30 giorni e, comunque, per cause di forza maggiore o per momentanea deficiarietà di cassa, non oltre il 60° giorno successivo alla scadenza. Il predetto canone comprende la quota riferita agli oneri per la sicurezza;

2) L'eventuale ritardato pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle rate del canone d'appalto, non farà sorgere all'appaltatore il diritto di abbandono e di riduzione parziale del servizio, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.

3) Qualora nel pagamento del canone non fossero rispettati i termini indicati, eventuali interessi legali richiesti dall'appaltatore saranno calcolati a partire dal 60° giorno successivo alla prima scadenza su citata **sempre che essi non dipendano dal rispetto delle norme che regolano il patto di stabilità degli enti locali.**

Art.7) NORME GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - GARANZIE

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, l'appaltatore è obbligato a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi

azione che possa a quest'ultima essere intentata da terzi in dipendenza della esecuzione del servizio di cui trattasi. A tale scopo corre l'obbligo per l'appaltatore di provvedere all'assicurazione contro la responsabilità civile per i rischi verso i terzi in dipendenza del servizio, nella intesa che il Comune s'intenderà sollevato da ogni responsabilità sia direttamente sia per rivalsa. In ogni caso la spesa che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, sarà dedotta dai crediti dell'appaltatore ovvero da questi rimborsata. L'importo di tale spesa deve essere preventivamente comunicato all'appaltatore. La polizza assicurativa stipulata con primaria Società di assicurazione, valida per tutto il periodo dell'appalto di manutenzione, avrà un valore pari al 10% dell'importo contrattuale.

Art.8) CARATTERE DEI SERVIZI-PENALI

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, pertanto, senza darne giustificazione, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'appaltatore, in caso di sua inadempienza, mediante gestione diretta o affidata a terzi fin tanto che questi non abbia dato sufficienti garanzie per la regolare ripresa o continuazione del servizio e, comunque, con l'addebito di una penale di € 100,00 al giorno, che verrà detratto dal corrispettivo .

Art.9) SUBAPPALTO

1) E' fatto divieto all'appaltatore di cedere in toto il servizio oggetto del presente Capitolato, pena la rescissione del contratto.

2) I concorrenti, che vorranno subappaltare una parte del servizio, dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in ogni caso non superiore al 30% del valore complessivo dell'appalto.

3) L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

³⁵/₁₇ che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

³⁵/₁₇ che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

³⁵/₁₇ che al momento del deposito del contratto di subappalto presso questo Comune l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii;

³⁵/₁₇ che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31.5.1965, n.575 e s.m.i.;

³⁵/₁₇ l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi importi ed obblighi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;

³⁵/₁₇ l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Comune, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente al Comune copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

³⁵/₁₇ L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con il titolare del subappalto.

4) L'eventuale autorizzazione al subappalto, qualora ammesso, dovrà risultare da apposita

preventiva determina del Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle norme vigenti, pena la immediata rescissione del contratto ed il risarcimento di danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Art.10) DECADENZA DELL'IMPRESA DALL'APPALTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Oltre che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato ed indipendentemente dalle altre sanzioni da questo prescritte, il Comune ha il diritto di dichiarare senz'altro la decadenza della ditta dall'appalto qualora la medesima:

³⁵/₁₇ per qualsiasi motivo non adempia a quanto previsto all'art. 3 comma 2 seppur formalmente a ciò sollecitato o non risulti nella disponibilità dei mezzi o del materiale necessario al regolare espletamento dei servizi;

³⁵/₁₇ trasgredisca a quanto stabilito in materia di subappalto all'art.10;

³⁵/₁₇ incorra in più di dieci applicazioni di penalità nel periodo di un mese oppure in più di venti nel periodo di novanta giorni;

³⁵/₁₇ incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione del contratto;

2) In ogni caso, la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune salvo accertamento di maggiori danni.

3) La dichiarazione di decadenza dell'appalto risolve immediatamente "de iure" e "de facto" il contratto, senza diritto ad indennità e risarcimento di alcun genere da parte dell'appaltatore.

4) Comporta comunque decadenza dall'aggiudicazione e risoluzione del contratto l'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.

Art.11) CAUZIONI

Ai sensi dell'art. 75 del D. lgs n.163/2006 e s.m.i. l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fidejussione.

La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del Dlgs 1.9.1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dimostra, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia definitiva fidejussoria per l'esecuzione del contratto. qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art.12) UFFICIO DIREZIONE

1) La ditta affidataria è tenuta a segnalare per iscritto al Comune sin dall'inizio dell'appalto, il nominativo del responsabile del servizio, la sede (via e numero) ove è situato il proprio ufficio e, appena si verificano, le successive variazioni in merito.

2) Le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale fatte all'indicato responsabile valgono come fatte direttamente alla ditta assuntrice.

3) L'appaltatore, inoltre, dovrà comunicare all'Amministrazione generalità ed il recapito telefonico di un proprio rappresentante per ogni possibile evenienza in orari fuori servizio e notturni.

Art.13) ATTREZZATURE E MATERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1) Per l'espletamento di tutti i servizi indicati nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà disporre, entro il termine di cui al precedente art.5 comma 3 di tutte le attrezzature, automezzi e materiale occorrenti, la cui dotazione minimale è indicata dall'art.3 comma 11 del presente capitolato

2) Tutti i mezzi devono essere muniti delle dovute omologazioni.

3) Le attrezzature, gli automezzi ed i materiali dovranno essere mantenuti, a cura e spese dell'impresa, in stato di efficienza e funzionalità adeguati ai servizi da rendere.

4) L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare, per il tramite dei propri organi, controlli sull'efficienza dei mezzi e delle attrezzature.

Art.14) - AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso di realizzazione di nuovi impianti in ampliamento dell'attuale consistenza, l'impresa è obbligata ad assumere in carico, nel quinto d'obbligo, il servizio alle stesse condizioni e canoni di cui al presente capitolato.

La determinazione di assunzione in carico viene formalizzata con verbale di consegna e consistenza da sottoscrivere in contraddittorio entro gg.10 dalla comunicazione del Comune.

Art.15) CONTROVERSIE TRA COMUNE ED APPALTATORE

Tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che potessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa aggiudicataria, sia in corso che al termine dell'appalto, qualunque sia la natura di essa, saranno deferite al Giudice del foro competente per territorio.

Art.16) MODALITA' E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'individuazione del contraente avverrà mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara con offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso, ex art.82 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii. determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi al prezzo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art.86 del Dlgs n.163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione, presieduta dal Responsabile del Settore Tecnico, procederà a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Il precedente comma non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso si applicherà l'art.86 comma 3 e si procederà ad aggiudicare l'appalto al prezzo più basso, previa verifica della congruità delle offerte che superino di 1/5 la media aritmetica delle offerte economiche valide.

Non potranno essere presentate offerte limitatamente a una parte del servizio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta ha una validità di 180 giorni.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla valutazione dell'offerta e/o ad alcuna aggiudicazione senza che alcuna ditta partecipante possa avanzare pretese risarcitorie.

Art.17) NORME FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa ed accertata, nonché le imposte e tasse relative, sono a carico della ditta aggiudicatrice dell'appalto.